

PS11804 - DAZN-RIMBORSO PACCHETTO CALCIO

Provvedimento n. 30142

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento n. 29768 del 13 luglio 2021, adottato nell’ambito del procedimento “*PS11804 – DAZN pacchetto calcio*” con il quale l’Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti della società DAZN Limited ai sensi dell’art. 27 comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9 comma 2 lettera *a*) del regolamento, gli impegni proposti dal suindicato professionista, senza accertare l’infrazione;

VISTA la comunicazione del 17 marzo 2022 con la quale DAZN Limited, ferma restando la vigenza della misura di cui alla lettera d) del citato provvedimento, ha chiesto la revisione degli impegni di cui alle lettere c) ed e) concernenti gli utenti che hanno sottoscritto il proprio abbonamento a DAZN attraverso fornitori terzi di servizi di pagamento (Amazon, Google e Apple, nel proseguo, i 3PP), ed ha proposto, stante l’impossibilità, per causa a lei non imputabile, di addivenire all’estensione della funzione pausa per gli utenti Amazon e Apple, la cancellazione dell’impegno *sub c*) con riferimento a tali clienti o, in subordine, la revisione dell’impegno *sub e*) offrendo agli utenti appena citati, per l’estate 2022, un *gift code* del valore di 5 euro al mese per un massimo di due mesi mantenendo attivo per lo stesso periodo l’account dell’utente che richieda il *gift code*;

CONSIDERATO che la richiesta si fonda, oltre che sull’impossibilità per causa non imputabile a DAZN Limited di implementare la funzione pausa per gli utenti Amazon e Apple, anche sul cambiamento e sulla trasformazione dell’offerta DAZN con un innalzamento qualitativo e quantitativo della programmazione che prevede un aumento significativo dei programmi *on demand* (disponibili quindi per l’utente in qualsiasi momento anche al di fuori della stagione sportiva in senso stretto) con la conseguente riduzione di interesse degli utenti per la funzione pausa; RITENUTO di disporre l’obbligatorietà delle modifiche proposte dal professionista DAZN Limited con riguardo agli impegni *sub c*) ed e) ai sensi degli art. 27 comma 7 del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di rendere obbligatorie per la società DAZN Limited le modifiche apportate, nei termini sopra descritti, agli impegni c) ed e) del provv. 29768 del 13 luglio 2021, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera *a*), del Regolamento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli